



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

in funzione di Giudice Unico di primo grado, in persona del Giudice dr. Angelo Piraino ha pronunciato il seguente

DECRETO INGIUNTIVO

letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato nell'interesse di

(C.F.) dall'avv. PAPA ANNA e dall'avv. PAGANO MARIA PIA;

letti gli atti del proc. civ. iscritto al n. 1319 dell'anno 2015 del Ruolo Generale;

rilevato che parte ricorrente ha fornito un adeguato principio di prova scritta del diritto alla consegna di beni non fungibili vantato;
ritenuto che sussistono le condizioni previste dagli artt. 633 e ss. c.p.c. per l'accoglimento del ricorso;
ritenuto che ricorrono i presupposti per ingiungere la consegna dei beni senza dilazione ex art. 642 c.p.c.;

INGIUNGE A

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. (C.F. 09339391006) di consegnare a (C.F.)

, per le causali specificate nel ricorso, **immediatamente** dalla notifica del presente decreto i documenti specificati nel ricorso monitorio. Condanna la **BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.** al pagamento delle spese della presente procedura di ingiunzione, liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 nella seguente misura: € 1.305,00 per onorari di avvocato ed € 286,00 per spese borsuali, oltre spese forfettarie al nella misura del 15% sugli onorari ed oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta, e ne dispone la distrazione in favore dei procuratori della parte ricorrente, avv. PAPA ANNA e avv. PAGANO MARIA PIA.

DICHIARA

provvisoriamente esecutivo il presente decreto ed

ASSEGNA

alla parte ingiunta il termine di quaranta giorni dalla notifica del presente decreto, al solo fine di proporre eventuale opposizione, con l'avvertimento che in difetto il decreto diverrà definitivamente esecutivo.
Termini Imerese, 26/05/2015

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Angelo Piraino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.